

Avv. Filippo Martini

MODULO I

**LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
NEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI**

**LA QUESTIONE DELLA FACOLTATIVITA' DELLE
AZIONI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
ALLA PERSONA**

**(LA SENTENZA N. 180 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE DEL 19 GIUGNO 2009**

**TITOLO X CAPI III E IV
CODICE DELLE ASSICURAZIONI**

**CAPO III: "Risarcimento del danno"
ARTICOLI 140 E 141**

**CAPO IV : "Procedure Liquidative"
ARTICOLI 144,145,147,148,149,150
E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE**

ABROGAZIONE LEGGE N.990/69 e sue integrazioni

ART. 140 (pluralità di danneggiati e massimale) → art. 27 L.990/69
ART. 141 (risarcimento del terzo trasportato) → novità
ART. 144 (azione diretta del danneggiato) → artt. 18, 23 e 26
ART. 145 (proponibilità azione risarcimento) → art. 22
ART. 147 (stato di bisogno del danneggiato) → art. 24
ART. 148 (procedura di risarcimento) → art. 3 dl 23.12.76 n.
857 conv. L.26.2.1977 n. 39, mod. L. 5.3.2001 n.57

ART. 149 E 150 (risarcimento diretto) e DPR 18.7.2006 N.254

Avv. Filippo Martini

2

ENTRATA IN VIGORE

- **Codice delle Assicurazioni** → 1.1.2006

- **Procedura di risarcimento diretto**
(artt. 149 e 150
CDA e DPR n. 254/2006 → 1.1.2007
(per sinistri dopo 1.2.2007)

- **Legge 21.02.2006 N. 102** → 1.4.2006

Avv. Filippo Martini

3

ART. 144

AZIONE DIRETTA

- 1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
- 2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Avv. Filippo Martini

4

SEGUE

- 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
- 4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Avv. Filippo Martini

5

NOVITA'

**Di natura meramente “linguistica”
(ad esempio in luogo di
“assicuratore” viene usato il
termine “impresa di
assicurazione”).**

Avv. Filippo Martini

6

PRINCIPI CONFERMATI

- Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile
- Inopponibilità eccezioni contrattuali dell'impresa di assicurazione al danneggiato
- Diritto di rivalsa verso l'assicurato
- Litisconsorzio necessario con “il responsabile del danno”

Avv. Filippo Martini

7

ART. 145
PROPONIBILITA' DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO

- 1. Nel caso si applichi la procedura di cui all' articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all' articolo 148.
- 2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all' articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Avv. Filippo Martini

8

NOVITA'

L'azione: "può essere proposta solo dopo che"

- **Procedura risarcimento ordinaria – art. 148 – siano decorsi 60 (danni a cose) o 90 (danni alla persona) giorni dalla ricezione da parte dell'impresa di assicurazione del responsabile della richiesta di risarcimento, presentata a mezzo raccomandata a.r., avendo osservato "le modalità e i contenuti previsti all'art. 148";**
- **Procedura di risarcimento diretto – art. 149 – siano decorsi 60 (danni a cose) o 90 (danni alla persona) giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento da parte della propria impresa di assicurazione, presentata a mezzo raccomandata a.r., inviata per conoscenza all'impresa dell'altro veicolo, avendo osservato "le modalità e i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150";**

Avv. Filippo Martini

9

IPOTESI DI ESCLUSIONI DALL'ADEMPIMENTO

- Costituzione di parte civile del danneggiato (Corte Cost. n.24 del 1973)
- Azione civile dopo costituzione parte civile nel penale contro assicuratore (Cass. 3278 del 1997)
- Ordine chiamata in giudizio del terzo iussu iudicis ex art. 107 cpc
- Chiamata in causa del terzo da parte del convenuto

Avv. Filippo Martini

10

ART. 147

STATO DI BISOGNO
DEL DANNEGGIATO
(art. 24 della Legge n. 990/69)

Avv. Filippo Martini

11

STATO DI BISOGNO DEL DANNEGGIATO
(art. 24 della Legge n. 990/69)

- 1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
- 2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
- 3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
- 4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

Avv. Filippo Martini

12

ART. 5
LEGGE 21.02.2006 N. 102

Provvisoriale “qualora gli aventi diritto non si trovino in stato di bisogno” pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della “presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato”

Requisito: “gravi elementi di responsabilità a carico del conducente”

Avv. Filippo Martini

13

DUBBI E PROBLEMI

E' una legge che ha modificato un articolo di una legge già abrogata (art. 24 della Legge n. 990/69) ?!

ART. 148

**PROCEDURA DI
RISARCIMENTO
(art. 3 Legge n. 39/77
come modificato
dall'art. 5 della Legge n. 57/2001)**

PROCEDURA DI RISARCIMENTO ORDINARIA

SI APPLICA A

tutti i danni a cose o persone
causate da un incidente stradale
(ivi compresi quelli causati
al terzo trasportato)

NON SI APPLICA A

i casi previsti dall'Art.149 (danni
al veicolo; danni alle cose
trasportate di proprietà
dell'assicurato o conducente;
danni alla persona di lieve entità
subiti dal conducente non
responsabile)

Avv. Filippo Martini

16

Ambito di applicazione

- Sinistri occorsi dopo il 1.1.2006
- Sinistri extra risarcimento diretto
- Sinistri al trasportato ex art. 141 CDA
- Sinistri con responsabile veicolo estero e
legittimazione UCI ex artt. 125 e 126 CDA
n.b. : vedere raccordo con art.1 comma III
D.Lgs. 6.11.2007 n.198: “entro tre mesi dalla
ricezione della richiesta degli aventi diritto”

Avv. Filippo Martini

17

FORMA DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

**Raccomandata con avviso di
ricevimento,
“anche se inviata per
conoscenza”
(vedi art. 145)**

Avv. Filippo Martini

18

MITTENTE DELLA RICHIESTA

Nessuna indicazione legislativa particolare, pertanto, vale quanto statuito in precedenza dalla giurisprudenza, e cioè:

- può essere trasmessa dal legale in nome del danneggiato, anche se non munito di procura speciale;
- nonché dal locatario del veicolo danneggiato o dal conducente, anziché dal proprietario.

Avv. Filippo Martini

19

DESTINATARIO DELLA RICHIESTA

Nessuna indicazione normativa da parte del Codice.

Vale dunque l'art. 10 del DPR 16.01.1981 n. 45, non abrogato dal CdA (agenzia, ufficio liquidazione sinistri, sede sociale, ecc.).

Per la giurisprudenza è sufficiente che la richiesta sia "diretta a soggetti appartenenti alla struttura organizzativa della società" (Cass. 11.07.1995 n. 7584)

Avv. Filippo Martini

20

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

DANNI A COSE

- Codice fiscale
- modulo di denuncia
- In mancanza del modulo di denuncia, "dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato"
- L'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'identità del danno (ex art. 9 DPR n. 45/81 i giorni devono essere non festivi e non inferiori a otto)

Avv. Filippo Martini

21

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

DANNI ALLE PERSONE E DANNI DA MORTE

- codice fiscale
- Modulo di denuncia (se disponibile)
- Oppure, descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro
- Et , attivit  e reddito del danneggiato
- Entit  delle lesioni subite
- Attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo "stato di famiglia della vittima"
- Indicazione dell'eventuale diritto del danneggiato a percepire prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (art. 142 CdA)

Avv. Filippo Martini

22

Art. 142 CDA

- 1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempre che non sia gi  stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
- 2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione   tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiara di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione   tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potr  procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.

Avv. Filippo Martini

23

Segue art. 142 CDA

- 3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
- 4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

Avv. Filippo Martini

24

SE RICHIESTA COMPLETA

L'impresa di assicurazione deve:

- entro 60 giorni (per i danni a cose, ridotti a 30 nel caso di CID a firma congiunta)
- ed entro 90 giorni (per i danni alla persona o da morte)

dalla “ricezione della documentazione”, formulare al danneggiato:

- “congrua e motivata offerta” (vedi D.Lgs. 06.11.07 n. 198) per il risarcimento ovvero
- comunicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta

Avv. Filippo Martini

25

SE RICHIESTA INCOMPLETA

L'impresa richiede al danneggiato: "entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 (60/30 e 90 giorni) decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi" (art. 148, quinto comma). Effetti interruttivi e non sospensivi della richiesta (art. 7 DPR n. 254/2006 invece stabilisce la sospensione e non l'interruzione).

Avv. Filippo Martini

26

ART. 148 COMMA III: VISITA MEDICO-LEGALE

Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5 non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada i termini di cui al comma secondo sono sospesi.

Avv. Filippo Martini

27

ART. 148 Commi VI, VII e VIII: PAGAMENTO

Se il danneggiato accetta la somma offerta l'impresa deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione;

Se il danneggiato comunica di non accettare la somma offerta l'impresa deve provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione (acconto);

Se il danneggiato non comunica risposte entro 30 giorni dall'offerta l'impresa deve comunque provvedere al pagamento

Avv. Filippo Martini

28

NOVITA' DELL'ART. 148

PER L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

- obbligo di comunicare “specificatamente” i motivi per i quali si ritiene di non fare l'offerta
- Possibilità di richiesta di informazioni “ai competenti organi di polizia” in ordine all'incidente, ma con rispetto dei termini
- In caso di richiesta incompleta scompare l'inciso “ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta al danneggiato”
- Per i compensi professionali obbligo di “richiedere” e non più di “acquisire” la documentazione probatoria relativa alla prestazione
- Obbligo di “motivare” anche la congrua offerta (D Lgs. N. 198/2007)

Avv. Filippo Martini

29

NOVITA' DELL'ART. 148

PER IL DANNEGGIATO

- inserire nella richiesta “la dichiarazione ai sensi dell’art. 142 secondo comma” CdA
- Inserire nella richiesta, in ipotesi di sinistro mortale “stato di famiglia della vittima”
- Il rifiuto alla visita medico-legale comporta la “sospensione” dei termini. Conseguenze
- Scompare l’obbligo di trasmissione, dopo il risarcimento, della fattura, in caso di riparazione del veicolo
- In caso di sentenza favorevole con “offerta inferiore alla metà di quella liquidata”, trasmissione automatica di copia della sentenza all’Isvap ma soppressione della possibilità per il Giudice di condannare d’ufficio l’impresa al pagamento di una somma “non superiore alla differenza fra l’offerta e il liquidato” al Fondo di Garanzia

Avv. Filippo Martini

30

CONSEGUENZE

In caso di mancata osservanza non solo dei termini (60/90),
ma anche delle “modalità e contenuti” della richiesta:

INAMMISSIBILITA'

E/O

IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA

(vedi GdP Torino 12.09.07, in Resp. Ris. n. 2/08 – anche se
manca richiesta di integrazione e Trib. Torino 11.10.2007
in Danno e Resp. N.3/2008)

Avv. Filippo Martini

31

DUBBI E PROBLEMI

- Termini diversi per i sinistri liquidati dall'Impresa designata: 60 giorni nei casi a), b) e d) dell'art. 283 e 180 giorni nel caso c) (vedi art. 287);
- Legge Delega e Schema di Decreto Lgs non prevedevano questi ostacoli (art. 179: "azione comunque esperibile dopo 120 giorni dalla richiesta, ancorché incompleta");
- Precedente giurisprudenza in materia (vedi Cass. 05.07.2004 n. 12293; Cass. 31.05.2005 n. 11601 e Cass. 06.06.2006 n. 13262);
- Alcuni requisiti ("contenuti") previsti sono "irrilevanti" sotto il profilo sostanziale dello spatium deliberandi o "lesivi dei diritti" della persona

Avv. Filippo Martini

32

DUBBI E PROBLEMI

Decisioni della giurisprudenza di merito favorevoli al danneggiato:

- Domanda incompleta, ma assicuratore non chiede integrazione documenti nei termini previsti dalla legge, la domanda è procedibile (G.d.P. S. Anastasia 29.01.2007);
- Domanda incompleta ma assicuratore si attiva per fare offerta, ad esempio periziando il mezzo, visitando il danneggiato o comunque formulando l'offerta, seppure incongrua, la domanda è procedibile (Trib. Nola 04.12.2007 in Resp. e Ris. n. 3/2008 e G.d.P. Pomigliano d'arco 14.11.2007);
- Domanda incompleta ma assicuratore passa all'esame del merito della vicenda negando la responsabilità del proprio assicurato, domanda è procedibile (G.d.P. Milano 10.03.2008 e Trib. Torino 14.04.2008 n. 2640);

Avv. Filippo Martini

33

DUBBI E PROBLEMI

- Danneggiato (o suo legale) nega di aver ricevuto missiva contenente richiesta di integrazione e invito a visita, domanda è procedibile (G.d.P. Milano 22.11.2007)
- La mancata sottoposizione alla visita medica o la domanda incompleta non comporta improcedibilità della domanda, ma fa venir meno solo l'obbligo in capo alla Compagnia di formulare l'offerta nel termine previsto (Trib. Cagliari 26.10.2007 e Trib. Nocera Inferiore 24.04.2007, in Corr. Merito 2007, 873)

In definitiva, tendenza della giurisprudenza a ritenere che il requisito della completezza della lettera di messa in mora, ai fini della proponibilità della domanda, debba essere osservato con riferimento ai soli elementi da considerarsi veramente indispensabili per la formulazione della congrua offerta. Se gli elementi forniti erano comunque sufficienti per accertare la responsabilità e stimare il danno domanda è procedibile.

Avv. Filippo Martini

34

GIUDICE DI PACE DI MILANO SENT. N .14919 del 7.6.2008

- L'interpretazione sulla portata preclusiva delle prescrizioni (artt. 145 e 148 Cod.Ass.) non si indirizzano in senso puramente formalistico, ma consentono la prevalenza di elementi sostanziali
- Se dal complesso della documentazione allegata alla missiva di richiesta danni, è dato desumere le informazioni necessarie alla compagnia assicurativa per l'apertura della pratica di gestione del risarcimento, si deve intendere assolto l'obbligo gravante sul richiedente

Avv. Filippo Martini

35

Raccordo tra art. 145 e art. 148 CDA e superamento art. 22 L. 990/69

- La ratio dell'art. 22 della Legge n. 990/69 (teso a privilegiare il rapporto diretto tra danneggiato ed assicuratore per il rapido ristoro del danno, con effetto deflattivo sul contenzioso) trova conferma anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina che ricalca quella precedente, ancorchè con una più articolata previsione normativa formata dal combinato disposto degli artt. 145 e 145 CdA (Trib. Torino 2640/08, conf. Trib. Nola e GdP Torino)

Avv. Filippo Martini

36

Obbligo impresa a richiesta integrativa e sua correlazione con proponibilità azione

- L'improcedibilità dell'azione per l'omesso invio o incompletezza della lettera ex art. 145 e 148 CdA non è sanata dalla circostanza che l'assicuratore, dopo aver ricevuto la richiesta incompleta non si sia avvalso della facoltà di chiedere integrazioni ex art. 148 5 comma CdA (Trib. Nola 4.12.2007; conf. GdP Torino 12.9.2007; contra G.d.P. S. Anastasia 29.01.2007)
- Maggiore correlazione tra obblighi danneggiato di allegazione completa ed assicuratore di richiesta integrativa ai fini dell'azione giudiziale per Trib. Torino 2640/08

Avv. Filippo Martini

37

**Nostra opinione:
IRRILEVANZA RICHIESTA
ASSICURATORE**

- Tenore letterale art. 145 CdA : onere specifico a carico del solo danneggiato;
- Interpretazioni giurisprudenziali art. 22 Legge n. 990/69;
- Principio base della “*mora credendi*” e *ratio legis*
- Art. 148, 5° comma, appare orientato solo alla trattativa stragiudiziale ed alle tempistiche legate al controllo amministrativo dell’ISVAP;
- Giurisprudenza di merito prevalente

Avv. Filippo Martini

38

**Diniego risarcimento da parte
dell’assicuratore / offerta**

- “Siffatta logica procedimentale viene meno qualora la compagnia opti per la soluzione alternativa di comunicare i motivi per cui non ritiene di formulare l’offerta, in special modo se la società abbia in concreto dichiarato di non voler procedere ad alcun risarcimento non per ragioni inerenti al danno, ma perché non riteneva proprio impegnata la responsabilità del proprio assicurato” (Trib. Torino 2640/08)
- Conf. Trib. Nola 4.12.2007: assicuratore si sia attivato con perizia tecnica e abbia contestato il danno. PERPLESSITA’ O CASO LIMITE ?

Avv. Filippo Martini

39

**CODICE DELLE
ASSICURAZIONI:**

**PROCEDURE
LIQUIDATIVE
IL RISARCIMENTO
DIRETTO**

Avv. Filippo Martini

40

ART. 149

**PROCEDURA DI
RISARCIMENTO
DIRETTO**

Avv. Filippo Martini

41

NOVITA' ASSOLUTA

I danneggiati: “devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”

Avv. Filippo Martini

42

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria

Per “sinistro” (vedi però Cass. n. 8525/2004) deve intendersi “la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati ... senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili” (art. 1, lettera d), del Regolamento DPR n. 254/2006). Legittime tali restrizioni ed estensioni regolamentari ?

Avv. Filippo Martini

43

INCLUSI NELLA PROCEDURA

- **Danni al veicolo**
- **Danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato (vedi però definizione di "danneggiato" cui all'art. 1 del DPR N. 254/2006: parla solo di "proprietario e conducente": restrizione legittima ? E l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore in leasing ?) o del conducente**
- **Danni alla persona di lieve entità (sino al 9% compreso di postumi permanenti: art. 139 CdA) subiti dal conducente "non responsabile" (vedi però art. 5 Regolamento: "danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile". Estensione)**

Avv. Filippo Martini

44

ESCLUSI DALLA PROCEDURA

- Sinistri con più di due veicoli a motore coinvolti (anche se terzo veicolo "non responsabile")
- Sinistri con veicoli a motore non identificati o privi di copertura assicurativa
- Sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero (si segnala però che art. 4 lett. b) Regolamento estende ai veicoli immatricolati a San Marino e Città del Vaticano se assicurati con imprese italiane)
- Scontri tra biciclette e veicoli a motore
- Danni a cose trasportate non di proprietà dell'assicurato o del conducente
- Danni a cose "esterne" al veicolo (guard rail, muri, porte basculanti, ecc.)
- Danni alla persona occorsi a soggetti diversi dal conducente (non si applica al terzo trasportato, non si applica ai pedoni e comunque a tutti i terzi estranei alla circolazione del veicolo)
- Danni alla persona occorsi al conducente superiori al 10% di invalidità permanente

Avv. Filippo Martini

45

OBBLIGHI IMPRESA

- A seguito della presentazione della richiesta l'impresa "è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile", ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le medesime
- Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa paga entro 15 giorni e il danneggiato rilascia quietanza "liberatoria valida anche nei confronti del responsabile e della sua impresa"
- Se il danneggiato non accetta o non fornisce risposte all'offerta, l'impresa, sempre entro 15 giorni corrisponde la somma offerta

Avv. Filippo Martini

46

LEGITTIMAZIONE PASSIVA

- Nel caso di : "comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta" o comunque di "mancato accordo" il danneggiato "può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 secondo comma nei soli confronti della propria impresa di assicurazione"
- Possibilità di intervento in giudizio per l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile che "può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato" ferma restando la successiva regolazione dei loro rapporti

Avv. Filippo Martini

47

ART. 150

Disciplina del sistema di risarcimento diretto

Avv. Filippo Martini

48

CRITERI E PRINCIPI

La norma demanda a Regolamento:

- I criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni
- Il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno
- Le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno
- I limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori
- I principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema

Avv. Filippo Martini

49

d.p.r. 18.07.2006 n. 254

**Regolamento recante la disciplina
del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione
stradale (artt. 1-15)**

Avv. Filippo Martini

50

PRIMA VERSIONE REGOLAMENTO

**Oggetto di due pareri “successivi”
del Consiglio di Stato (19.12.2005 e
27.02.2006) ed uno dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del
Mercato (01.02.2006)**

Avv. Filippo Martini

51

Art. 5

- Modalità richiesta risarcimento
- Il danneggiato “che si ritiene non responsabile in tutto o in parte del sinistro” rivolge la richiesta all'impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (contrasto con art. 149, laddove si parla di “conducente non responsabile” che agisce per il danno alla persona)
- Richiesta può essere presentata anche a mezzo telegramma, fax, o in via telematica (se non esclusa dal contratto)
- L'impresa ne dà “immediata comunicazione” all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile, fornendo le “sole informazioni” per verifica “copertura assicurativa” e “accertamento modalità di accadimento del sinistro”

Art. 6

Contenuto della richiesta

Danni a cose

- Nomi assicurati, targhe dei due veicoli, denominazione imprese
- Descrizione circostanze del sinistro
- Generalità eventuali testimoni
- Indicazione eventuale intervento degli Organi di Polizia
- Luogo, giorni e ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia

Art. 6

Contenuto della richiesta

Danni alla persona: anche

- Et , attivit  e reddito danneggiato
- Entit  delle lesioni subite
- Dichiarazione ex art. 142 del CdA
- Attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti
- L'eventuale consulenza tecnica medico-legale di parte, corredata dal compenso spettante al professionista

Art. 7

Integrazione e regolarizzazione della richiesta

- L'impresa, in caso di richiesta incompleta "entro 30 giorni, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista dall'art. 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari"
- I termini per la formulazione dell'offerta in questo caso sono "sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti" a differenza che nella procedura di risarcimento ordinario dove sono interrotti

Art. 8

Determinazioni dell'impresa

- Entro 90, 60 o 30 giorni (danni a persona, a veicoli o cose, e a veicoli o cose con CAI a firma congiunta), l'impresa:

A) o “indica una congrua offerta di risarcimento .. Eventualmente in forma specifica, se prevista dal contratto” (non motivata però: vedi contrasto con D. Lgs. N. 198/2007)

B) o “indica gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta”

ART. 9

Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

- L'impresa deve fornire al danneggiato: “nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”
- Gli obblighi: “comprendono in particolare ... il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A”
- Nel caso in cui la somma offerta dall'impresa sia accettata dal danneggiato sugli importi non corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona

ART. 12

Criteria di determinazione del grado di responsabilità delle parti

- Tabella di cui all'allegato A
- Se il sinistro non rientra in alcuna delle ipotesi di cui alla Tabella: “l'accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli”
- Nella parte finale della Tabella si legge: “A prescindere dalle indicazioni riportate nella suddetta tabella, ogni sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di ulteriori circostanze che possono aver influito sulla dinamica del sinistro”

Avv. Filippo Martini

58

ART. 13

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

- CARD (Convenzione tra le imprese per la regolazione dei loro rapporti organizzativi ed economici)
- Stanza di compensazione → rischio conflitto interessi

Avv. Filippo Martini

59

Art. 14

Benefici derivanti agli assicurati

Il sistema: “dovrà consentire effettivi benefici agli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio”

Avv. Filippo Martini

60

PROBLEMI E QUESTIONI POSTI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO

Sull’incostituzionalità degli artt. 149 e 150 del CdA, per violazione, non solo dell’art. 76 Cost., ma anche degli artt. 3 e 24 Cost., segnaliamo aumento delle ordinanze di rimessione innanzi alla Corte Costituzionale.

GdP Montepulciano 19.12.2006 (relativo però solo al 141),

GdP Pavullo del 20.02.2007 (su cui la Corte si è già pronunciata: ordinanza 13.06.2008 n. 205),

GdP Milano 05.11.2007;

GdP Cagliari 06.02.2008 (sulle spese legali);

GdP Parma 08.02.2008;

GdP Arezzo 05.01.2008 (sull’art. 141)

GdP Vizzini del 18.04.2008.

Avv. Filippo Martini

61

PROBLEMI E QUESTIONI POSTI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO

- “Gli articoli 141 e seguenti del Codice delle Assicurazioni debbono essere interpretati nel senso che si limitano a rafforzare la posizione del trasportato considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso” (Ordinanza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale del 13.06.2008 n. 205)
- Conseguenze in tema di risarcimento diretto

Avv. Filippo Martini

62

PROBLEMI E QUESTIONI POSTI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO

Facoltatività od obbligatorietà dell'azione diretta di cui all'art. 149 ?

Dottrina inizialmente univoca nell'affermare l'obbligatorietà (Criscuolo, Rossetti in La Torre, Codici Commentati Bin e Capriglione-Alpa)

Voci contrarie (Bona, Gallone)

Avv. Filippo Martini

63

PROBLEMI E QUESTIONI POSTI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO

- Due argomenti a sostegno della facoltatività dell'azione diretta ex art. 149:
- A) Semantico: il sesto comma art. 149 afferma: “il danneggiato può proporre”
- B) Interpretazione costituzionalmente orientata pena contrasto con la normativa comunitaria

POSIZIONE GIURISPRUDENZA DI MERITO

Giurisprudenza di merito ha affermato la facoltatività e la non obbligatorietà della legittimazione passiva della propria impresa assicuratrice ex art. 149 (G.d.P. Napoli 14.11.2007; GdP Torino 28.11.2007 N. 11700; GdP Sorrento 19.12.2007; GdP Rossano Calabro 21.01.2008; GdP Roma 14.02.2008, dove addirittura è stata ordinata la chiamata in causa della Compagnia del civilmente responsabile iussu iudicis; Gdp Erice 25.02.2008; GdP Torino n. 3774/2008 e G.d.P. Milano Sez. 7[^] Di Palma, 27.03.2008).

Per il 141 (vedi Trib. S. Maria Capua Vetere 24.08.2007; Trib. Torino 11.10.2007 n. 6070 e G.d.P Milano Sez. 1[^] Dott.ssa Fornaciari 03.03.2008).

PROBLEMI E QUESTIONI POSTI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO

Nell'ipotesi di azione diretta ex art. 149 il responsabile del danno va evocato in giudizio oppure no? E' litisconsorte necessario ?

Coordinamento con l'art. 144 del CdA

Conseguenze possibili .Per la dottrina: vedi Rossetti, Bona, Hazan e Gallone il responsabile va convenuto.

In giurisprudenza, opinioni contrarie: GdP Napoli 30.01.2008; GdP Pomigliano d'Arco 14.01.2008 e GdP Milano Dott.ssa Spinelli, Convegno GdP Milano 05.05.2008)

→ In tutti i casi in cui vi siano contestazioni in ordine all'an debeatur o circa la sussistenza del fatto storico-sinistro da parte dell'impresa, la citazione del responsabile appare doverosa

Avv. Filippo Martini

66

PROBLEMI E QUESTIONI POSTI DAL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO

**Problema del limite del 9% e dei casi dubbi
(tra il 6 ed il 12%)**

**Quid iuris se si sceglie una procedura, o si
inizia un processo, che si rivelano sbagliati?**

Avv. Filippo Martini

67

**CORTE COSTITUZIONALE L'APPRODO
ALLA SENTENZA N. 180 DEL 2009**

- ORDINANZA N. 205 DEL 13.6.2008
- ORDINANZE NN. 440 E 441 DEL 23.12.2008

“I giudici rimettenti non hanno adempiuto l'obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”

Avv. Filippo Martini

68

**CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 180 DEL 2009**

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del decreto legislativo 7/9/2005, n. 209, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione. Invero, l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso

Avv. Filippo Martini

69

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 180 DEL 2009 - segue

L'aver ammesso, accanto all'azione diretta introdotta dalla norma censurata, la persistenza della tradizionale azione di responsabilità civile toglie, altresì, fondamento, alle ulteriori censure di ordine sostanziale mosse dal rimettente, sotto i profili della lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonché della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati.

Avv. Filippo Martini

70

FACOLTATIVITA' AZIONI

In sintesi, il danneggiato avrebbe tre azioni a sua disposizione:

-Ex art. 149 CdA solo contro la propria impresa di assicurazione

-Ex art. 2054 c.c. contro il proprietario-conduttore del veicolo responsabile

-Ex art. 144 CdA contro l'impresa assicuratrice del civilmente responsabile

Avv. Filippo Martini

71